

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 27

Riunione del 12 marzo 2008

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Gianroberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Claudio ZANDER COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

**16-07/08 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .**  
**- BRONCO GIANLUCA**

La Commissione Giudicante Nazionale

Letti gli atti ed esaminati i documenti ;

Udita la relazione della Procura Federale ;

### ***OSSERVA***

la fattispecie all'esame trae origine da un episodio a fattispecie illegittima del 9 febbraio 2004 che impone, ancor prima della trattazione del merito, quella della procedibilità dell'azione per decorrenza del termine di prescrizione oltre a quell'altra per non essere oggi Bronco Gianluca più tesserato con la Fipav.

Al riguardo e per quanto attiene la questione di legittimazione di Bronco Gianluca ad essere parte in questo procedimento disciplinare e preso atto della decisione della Corte Federale del 25 marzo 2008 di irricevibilità del quesito alla medesima sottoposto da questa Commissione in merito alla efficacia temporale del tesseramento e della affiliazione,

./.

### DEDUCE

L'art. 10 dello Statuto Fipav dispone sul momento di costituzione del rapporto giuridico con la Federazione, da individuarsi per gli atleti nel provvedimento di tesseramento adottato a conclusione del procedimento.

Invero, con riferimento all'instaurarsi di un procedimento disciplinare a carico di tesserati, nella ipotesi in cui si è in presenza di un fatto estintivo del rapporto giuridico, verificatosi in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento disciplinare medesimo, gli stessi dovrebbero ritenersi sottratti alla giurisdizione sportiva, almeno seguendo i criteri generali di diritto, posto che il rapporto di tesseramento opera "ex tunc", nel senso che il rapporto giuridico non ha alcuna efficacia anteriormente alla sua costituzione, perché è inesistente.

Adottando i medesimi criteri e parametri logico-giuridici, deve attribuirsi medesima efficacia "ex tunc" al recesso ed alla revoca del rapporto giuridico di tesseramento, laddove, pur tuttavia, un criterio meramente pratico potrebbe indurre a ritenere la postergazione degli effetti del rapporto giuridico fino all'epoca di passaggio in giudicato della decisione che definisce il procedimento disciplinare, ovvero sino alla scadenza della stagione sportiva.

Orbene, non può non riconoscersi che la legislazione domestica, pur rimanendo ancorata a profili legislativi di stretto rigore, deve comunque confrontarsi anche con criteri meramente pratici, così da imporre all'interprete flessibilità di prospettazioni e soluzione e, nel rispetto legislativo, consentano di contemperare opposti interessi, il cui risultato può ritenersi perseguibile solo attraverso una interpretazione estensiva della norma, secondo l'adagio "*minus dixit quam voluit*".

./.

L'esegesi delle disposizioni relative al tesseramento, con riferimento alla loro efficacia temporale e sostanziale, se sviluppata estensivamente, consente all'interprete, con un ragionamento logico-giuridico, ma non anche deduttivo, ancorare l'efficacia - quanto meno temporale - del vincolo alla stagione sportiva di riferimento, nel senso che l'atleta è tenuto a rispondere nei confronti della Federazione dei propri comportamenti tenuti nella stagione sportiva di riferimento, anche se in presenza di atti estintivi del vincolo, se intervenuti prima della scadenza del termine annuale di durata della stagione sportiva. Sostanzialmente, il tesserato che compia atti contrari alla previsione legislativa domestica, ne risponderà disciplinarmente fino a quando non andrà a scadere il vincolo tesserativo di durata annuale, in ciò completando così l'ipotesi legislativa che, con il disposto di cui all'art. 113 n. 4 R.G., ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione, nell'ipotesi di procedimento aperto a carico di tesserato che non presenti più tale sua qualità.

In merito all'eccezione di prescrizione, sollevata dalla difesa di Bronco Gianluca, la chiarezza della norma è tale da non sollevare alcun dubbio interpretativo sulla portata dell'art. 113 R.G., perchè al n. 1 è sancito che la prescrizione di fatti imputabili al tesserato matura dal termine della quarta stagione sportiva, peraltro successiva a quella nel corso della quale si sono svolti i fatti di cui al capo di incolpazione, laddove nella fattispecie all'esame, quella per i quali è chiamato a rispondere Bronco Gianluca, sono riferiti al 9 febbraio 2004.

Conclusivamente, accertato che in data 9 febbraio 2004 Bronco Gianluca era tesserato con la Fipav e che, per il fatto illecito a questi addebitato, non si è maturata la prescrizione per effetto del disposto di cui all'art. 113 n. 1 R.G., egli può soltanto avvantaggiarsi del disposto di cui all'art. 113 n. 4 R.G., laddove la norma dispone che il procedimento resta sospeso nei confronti del tesserato che, successivamente al fatto, ha perduto tale sua qualità.

**P.Q.M.**

dispone la sospensione del procedimento ex art. 113 n.4 R.G.

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Fabrizio Filippucci

Affisso il 17 APRILE 2008